

Orlando: "La patologia sta diventando un fattore sistemico. Si impegnino tutti gli attori istituzionali"

In Sicilia continuano ad aumentare gli Enti locali in dissesto finanziario



Un disastro annunciato cui sembra non esserci soluzione: i Comuni siciliani sono al tracollo malgrado l'AnciSicilia abbia più volte sollecitato Governo regionale e Governo nazionale a trovare soluzioni tempestive, adottando misure essenziali per la stabilità e l'attività dei Comuni e delle Città metropolitane.

Non avendo ottenuto risposte concrete, l'Associazione dei Comuni siciliani torna a sollevare il problema con una lettera inviata al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al presidente della Regione, Rosario Crocetta e agli assessori regionali con delega alle Autonomie locali e al Bilancio, Luisa Lantieri e Alessandro Baccei, denunciando la drammatica situazione finanziaria e di liquidità in cui versano gli Enti locali siciliani.

In base agli stessi dati dell'assessorato Autonomie locali, al 16 giugno di quest'anno, infatti, 300 Comuni non avevano ancora deliberato il Rendiconto di gestione finanziaria 2015 e 347 Comuni non avevano ancora approvato il Bilancio di previsione 2016 e adesso tutto ciò viene tristemente confermato dai dati peggiori degli ultimi decenni.

Oltre alla precaria condizione di tutte le ex Province, dall'inizio dell'anno a oggi ben cinque Comuni (Acate, Barrafranca, Carini, Casteltermeni e Mussomeli) hanno già formalizzato il dissesto finanziario e numerosi altri si apprestano a farlo nelle prossime settimane, oltre alle svariate decine hanno già fatto o stanno per fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e ter del Testo unico degli Enti locali.

"Siamo pertanto di fronte - hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale di AnciSicilia - a una crescita esponenziale di Comuni strutturalmente deficitari nel 2016, che temiamo possa ancora aumentare nei prossimi mesi. La situazione è ancora più grave se si pensa che vi sono anche moltissimi Comuni che negli anni precedenti avevano dichiarato dissesto o fatto ricorso alla procedura di riequilibrio e che, alla luce della situazione attuale, si trovano oggi nella condizione di non poter rispettare gli impegni presi".

"Forse però non vi è ancora la dovuta attenzione - hanno aggiunto Or-


lando e Alvano - al fatto che la situazione di gravissima crisi finanziaria che attraversano gli Enti locali siciliani, più volte denunciata dalla nostra Associazione, stia giorno dopo giorno prendendo forma in maniera eloquentissima, viene testimoniata dalle analisi della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella relazione "La finanza locale in Sicilia 2015-2016 e confermata dai dati dallo stesso assessorato delle Autonomie locali (Ddg n. 188/S.2 del 6 settembre u.s.)".

Secondo i vertici dell'Associazione dei Comuni siciliani, "quanto sta emergendo in queste settimane e quanto temiamo possa emergere nelle prossime evidenze, senza possibilità di smentita, come ciò che nel passato era considerato un fatto patologico per la salute dell'Ente locale oggi sta diventando un fattore diffuso e quindi sistemico".

"Le evidenze empiriche di queste ultime settimane - hanno suggerito presidente e segretario generale di AnciSicilia - impongono che, prima che sia definitivamente compromessa la tenuta sociale dei territori, ci si attivi, con il concorso di tutti gli attori istituzionali e sociali, per individuare nuove soluzioni di carattere legislativo e amministrativo proporzionate alla gravità della situazione attuale".

La situazione in Sicilia

La mappa dei Comuni che hanno già dichiarato il default economico



In base ai dati in possesso del ministero dell'Interno, emerge che dalla fine del 2015 allo scorso mese di giugno 2016 hanno ufficialmente dichiarato il dissesto finanziario (ex art. 244 del Tuel) i seguenti Comuni della Sicilia:

Lentini (Siracusa) delibera c.c. n.1 del 16 gennaio 2015
Brolo (Messina) delibera c.c. n.6 del 23 febbraio 2015
Cefalù (Palermo) delibera c.c. n.11 del 3 marzo 2015
Scaletta Zanclea (Messina) delibera c.c. n. 18 del 26 giugno 2015
Mirabella Imbaccari (Catania) delibera n. 5 del 29 giugno 2015
Augusta (Siracusa) delibera n.27 del 30 luglio 2015
Barrafranca (Enna) delibera n.3 del 19 gennaio 2016
Carini (Palermo) delibera c.c. n.36 del 30 aprile 2016
Mussomeli (Caltanissetta) delibera c.c. n. 33 del 7 luglio 2016
Acate (Ragusa) delibera c.c. n 37 del 12 agosto 2016

Alle predette amministrazioni si aggiungono ulteriori undici Enti locali che versano già in stato di dissesto e non hanno ultimato la procedura di risanamento. Si tratta in particolare dei Comuni di: Aci Sant'Antonio (Catania), Caltagirone (Catania), Palagonia (Catania), Santa Maria di Licodia (Catania), Santa Venerina (Catania), Scordia (Catania), Bagheria (Palermo), Camporeale (Palermo), Comiso (Ragusa), Ispica (Ragusa).

"A tal proposito - ha concluso Leoluca Orlando - apprezziamo l'attenzione che l'assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Luisa Lantieri, ha dimostrato nei confronti degli Enti locali siciliani, con la circolare emessa con cui ha revocato i com-

missari straordinari per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 ed è stata espressa la volontà di sbloccare, al più presto, le quote dei fondi regionali al momento non disponibili per i Comuni, comprese le somme destinate per gli investimenti".

Ecco che cosa succede quando i conti non tornano più: pesanti ripercussioni sui piani economico, politico e sociale

Il crack di un Comune produce una serie di effetti a catena, che in un certo senso paralizzano la vita stessa dell'Ente, soprattutto in ambito economico-finanziario e sociale. Tempi duri anche per gli amministratori, considerati colpevoli di aver causato il disastro.

In virtù dell'articolo 244 del Tuel, "si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'Ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte".

LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
 Formalmente, la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata, tramite apposita deliberazione, dal Consiglio comunale e deve valutare le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione non è revocabile, deve essere accompagnata da una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizzi le cause che hanno provocato il dissesto e trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a cura del ministero dell'Interno, unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

LE CONSEGUENZE DEL DISSESTO
 Con il dissesto si pone fine alle gestioni economiche "dissennate" e si obbliga l'Ente ad applicare i principi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la po-

sibilità debitoria.

Conseguenze sul piano economico - Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge.

Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'Ente, che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Il Comune che va in dissesto non può contrarre mutui. L'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I re-

lativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.

Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli Enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.

Per i servizi a domanda individuale (per esempio mense scolastiche, scuolabus, case di riposo ecc...), il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.

Conseguenze sul piano politico - Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di Enti locali e di rappresentante di Enti locali presso altri Enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che

hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.

I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle Assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Conseguenze sul piano sociale - Con il dissesto si hanno inevitabilmente risvolti economici e politici, ma purtroppo anche sociali, con il ridimensionamento della spesa per i costi del lavoro e il collocamento in disponibilità del personale eccedente. L'Ente locale dissestato è, infatti, obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comune in servizio e in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione (definiti in base al decreto emanato con cadenza triennale dal Ministero dell'Interno), fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità.

Pessime notizie anche per i precari: la spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.